COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1966

che autorizza la Repubblica federale di Germania a differire l'aumento del dazio della sua tariffa nazionale verso quello della tariffa doganale comune per quanto riguarda l'alluminio greggio della voce ex 76.01 A, importato a condizioni particolari nel quadro del contingente tariffario di 21.000 tonnellate

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(67/34/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 26,

Vista la lettera del 4 ottobre 1965 con cui la Repubblica federale di Germania ha chiesto l'autorizzazione a differire l'aumento da apportare al dazio zero risultante dalla sua tariffa nazionale ed applicabile al contingente tariffario di 21.000 tonnellate di alluminio greggio della voce ex 76.01 A della tariffa doganale comune,

Vista la lettera del 1° febbraio 1966 che aggiunge nuove informazioni a quelle contenute nella lettera citata,

Considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo c), del Trattato, la Repubblica federale di Germania dovrebbe applicare attualmente un dazio doganale del 5,4 % sull'alluminio greggio importato nel quadro di detto contingente ;

Considerando tuttavia che la Repubblica federale di Germania, con lettera del 10 maggio 1965, ha chiesto alla Commissione d'includere detto contingente in quello richiesto per il 1966 ai sensi del Protocollo n. XII allegato all'elenco G e previsto al dazio del 5 % ; che, sussistendo le condizioni richieste per la concessione, detto contingente è stato accordato con decisione della Commissione del 22 dicembre 1965 ; che, di conseguenza, si può tener conto del dazio del 5 % a cui possono venir importate le 21.000 tonnellate di alluminio greggio ;

Considerando tuttavia che la Repubblica federale di Germania, riferendosi alla situazione precedente alla sua domanda del 10 maggio 1965, ha chiesto alla Commissione, ai sensi dell'articolo 26, di essere autorizzata a differire qualsiasi ravvicinamento tra l'esenzione prevista per il contingente in questione ed il dazio del 9 % della tariffa doganale comune ;

Considerando che, in base alla tariffa doganale tedesca attualmente in vigore, il beneficio di detto contingente è concesso soltanto se l'importazione di una tonnellata di alluminio greggio è stata preceduta da un'esportazione di almeno 2 tonnellate di allumina ;

Considerando che la Repubblica federale di Germania ha motivato la sua domanda sostenendo in particolare che l'operazione esportazione-importazione in questione è redditizia solo se viene mantenuta l'esenzione sull'alluminio ; che, infatti, l'allumina prodotta dall'impresa tedesca interessata allo scambio in questione non protrebbe essere venduta fuori di quest'ambito, dato il suo alto prezzo di costo ; che, inoltre, il dazio del 5 % sull'alluminio greggio metterebbe in pericolo l'esistenza stessa dell'impresa che esporta l'allumina e importa l'alluminio greggio ; che, secondo lo Stato membro richiedente, tale dazio provocherebbe anche serie difficoltà di politica commerciale ; che la bilancia commerciale della Repubblica federale di Germania con l'Austria — paese terzo interessato all'operazione esportazione-importazione in questione — presenta un credito molto rilevante ;

Considerando che bisogna anzitutto esaminare, da un lato, in quale misura i dazi ravvicinati a quelli della tariffa doganale comune per l'alluminio greggio nel quadro del contingente in questione provocherebbero la fine degli scambi in corso con una ditta austriaca e, dall'altro, quale sia la situazione concorrenziale dell'impresa tedesca di cui trattasi rispetto alle due produzioni che possono entrare in questione e cioè l'allumina e l'alluminio greggio ; che, in base alle indicazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania, le esportazioni di allumina ammontano a circa 42.000 tonnellate all'anno ; che dette esportazioni raggiungono i seguenti valori :

(In milioni di DM)

1962	1963	1964	1° semestre 1965
13,8	13,7	13,7	6,8

che da quanto precede risulta che negli anni 1963 e 1964 sono state esportate preventivamente 42.000 tonnellate di allumina per un valore di 13,7 milioni di DM ad un prezzo di circa 326 DM la tonnellata ; che, dalle statistiche tedesche per il 1964, risulta inoltre che le importazioni d'allumina da tutto il mondo sono state di 49.665 tonnellate per un valore di 19.500.000 DM, pari a 364 DM la tonnellata ; che sembrerebbe pertanto lecito poter affermare che il prezzo dell'allumina esportata nel quadro degli scambi in questione resta abbastanza nettamente al di sotto di quello medio dell'allumina importata ; che bisogna però richiamare l'attenzione sul fatto che è molto difficile valutare tali prezzi in quanto i valori dichiarati in dogana per l'allumina possono variare sensibilmente da un'impresa all'altra, dato che il settore dell'allumina è molto integrato ; che, di conseguenza, è difficile affermare se l'impresa tedesca interessata all'esportazione dell'allumina si trova in una situazione concorrenziale favorevole o sfavorevole ;

Considerando che, in base ai dati forniti dalla Repubblica federale di Germania, le importazioni annuali di circa 21.000 tonnellate d'alluminio greggio portano ai seguenti valori :

(In milioni di DM)

1962	1963	1964	1° semestre 1965
40,4	40,9	40,9	20,5 (stima)

che ne risulta un prezzo medio all'importazione di circa 1.950 DM la tonnellata ; che tale prezzo è inferiore alla quotazione mondiale dell'alluminio greggio, attualmente a 2.160 DM circa la tonnellata ; che i prezzi interni correntemente praticati nella Repubblica federale di Germania si aggirano anche essi intorno ai 2.160 DM la tonnellata (imposte comprese) e sarebbero sempre superiori al prezzo cui arriverebbe l'alluminio greggio importato dall'Austria, anche se fosse colpito da un dazio doganale del 5 %; che, tuttavia, secondo lo Stato membro interessato i produttori stranieri praticherebbero degli sconti sul mercato tedesco dell'alluminio ; che, anche senza alcun dazio doganale, detti scontri sarebbero già sufficienti a rendere difficile la vendita di 8-9.000 tonnellate d'alluminio (delle 21.000 importate), per le quali l'impresa tedesca di cui trattasi non dispone di uno sbocco sicuro ; che non pare giustificato dare a questo elemento un'importanza decisiva, in quanto gli sconti di cui sopra sono noti solo in maniera approssimativa e variano in misura abbastanza elevata a seconda del fornitore estero ;

Considerando tuttavia che non si può escludere che l'applicazione immediata di un dazio del 5 % sull'alluminio greggio metta la ditta tedesca in questione in condizioni di non aver più alcun interesse a continuare l'operazione esportazione-importazione di cui trattasi ; che sorge allora il problema di stabilire se la struttura di detta ditta protrebbe permetterle di trovare rimedi tali da evitare la cessazione di detti scambi ; che, in particolare, detta impresa non è integrata fino allo stadio dell'alluminio greggio e costituisce solo un'unità produttiva relativamente modesta rispetto alla maggior parte delle sue concorrenti che sono invece imprese inte-

grate ; che dette caratteristiche potrebbero provocarle delle difficoltà nella ricerca di nuovi sbocchi ; che dette difficoltà potrebbero avere un certo peso se, in particolare, l'impresa in questione non potesse più collocare, nello stato attuale o dopo trasformazione, la parte della sua produzione di allumina che oggi risulta eccedentaria ; che detta eventualità non può essere esclusa ; che, da quanto precede, risulta che l'impresa tedesca in questione potrebbe incontrare delle difficoltà se venisse applicato un dazio del 5 % sull'alluminio greggio importato nel quadro dell'operazione sopra descritta ;

Considerando che, anche astraendo dalle difficoltà che potrebbero sorgere per la ditta tedesca a causa dell'arresto di detta corrente di scambi e dalle loro ripercussioni sul piano nazionale, bisogna notare che detto arresto potrebbe comportare, a causa dell'origine particolare di tale traffico, difficoltà di politica commerciale per lo Stato membro richiedente ; che, inoltre, la ditta austriaca produce attualmente una notevole quantità dell'alluminio austriaco impiegato in larga misura nel traffico di cui trattasi ;

Considerando che, da quanto precede, si può ammettere che lo Stato membro richiedente deve far fronte a difficoltà particolari ;

Considerando che, se le difficoltà tedesche meritano d'essere prese in considerazione e se da un punto di vista comunitario esse possono colpire le relazioni con un paese terzo che ha chiesto di stabilire relazioni economiche particolari con la C.E.E., non bisogna però trascurare il fatto che l'attuazione dell'unione doganale si trova già in una fase avanzata ; che le difficoltà dello Stato membro richiedente non sono tali da poter dispensare quest'ultimo da qualsiasi obbligo di ravvicinare il dazio zero attribuito al contingente detto « di perfezionamento » per le 21.000 tonnellate di alluminio greggio verso quello della tariffa doganale comune, obbligo che costituisce l'elemento fondamentale ai fini dell'attuazione della tariffa doganale comune ; che sembra pertanto giustificato cercare una soluzione che, mentre consente allo Stato membro richiedente di premunirsi contro le difficoltà cui potrebbe andare incontro, l'inciti per quanto possibile a cominciare ad attuare i suoi obblighi comunitari derivanti dall'articolo 23 del Trattato nei confronti delle importazioni in questione ;

Considerando che la soluzione rispondente agli obiettivi sopra analizzati consiste nell'autorizzare la Repubblica federale di Germania ad applicare un dazio del 2 % alle sue importazioni di alluminio greggio nel quadro del traffico citato ; che, se la Repubblica federale di Germania facesse uso delle disposizioni applicabili per il traffico di perfezionamento passivo, l'onere doganale sull'alluminio greggio importato risulterebbe notevolmente ridotto ;

Considerando che l'applicazione di una deroga quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del Trattato può essere accordata solo per un periodo limitato e che nella fattispecie bisogna fissarne la scadenza al 31 dicembre 1967 ;

Considerando che le 21.000 tonnellate d'alluminio greggio previste dalla presente decisione non costituiscono più del 5 % del valore delle importazioni della Repubblica federale di Germania dai paesi terzi effettuate nell'ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1967 la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad applicare un dazio doganale del 2 % per l'alluminio greggio della voce ex 76.01 A importato dai paesi terzi nel quadro di un contingente di 21.000 tonnellate.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN